

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
AREA CONTRIBUTI

Circolare n. 1 del 18/01/2012

Prot. n. 2305/U

AMMINISTRAZIONI ISCRITTE

A TUTTE LE AZIENDE E LE PUBBLICHE

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma e Milano

ALLA AERANTI CORALLO

Ancona

ALL'UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Roma

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

OGGETTO:

- A) GESTIONE SOSTITUTIVA DELL'AGO (LAVORO SUBORDINATO)- MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2012;**
- B) GESTIONE SEPARATA (LAVORO AUTONOMO) - MASSIMALE IMPONIBILE E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2012;**
- C) RECUPERO CONTRIBUTI SOSPESI A SEGUITO DEL SISMA ABRUZZO 2009;**
- D) AGGIORNAMENTI DASM.**

A) GESTIONE SOSTITUTIVA A.G.O. (LAVORO DIPENDENTE) - MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER IL 2012.

- MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L'ANNO 2012.

L'ISTAT, con comunicato del 16/01/2012, ha determinato l'indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) per il 2011 nella misura dell'2,7%. Di conseguenza, si segnala che i minimali retributivi previsti dall'art.7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1/01/2012 risultano rideterminati in **Euro 45,70** giornalieri, pari a **Euro 1.188,20** mensili.

Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in legge n.389/1989).

Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l'art.2 - comma 25 - della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e - limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale - il contratto stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.

In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall'art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) - che non sono legati alla presenza quotidiana - le contribuzioni dovute all'INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.

Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione e per i giornalisti dipendenti da aziende che operano in settori diversi da quello editoriale e/o radiotelevisivo - titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto di appartenenza - le retribuzioni minime di riferimento sono, invece, quelle relative al contratto collettivo applicato.

- CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA 1% DI CUI ALL'ART. 3 TER DELLA LEGGE N. 438/1992.

Si comunica che, relativamente all'anno 2012, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% (posta a carico del dipendente), prevista dall'art.3 ter della legge n. 438/1992, è pari a **Euro 43.228,00** (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile - art. 7 Regolamento INPGI). L'importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a **Euro 3.602,00**.

Si conferma, altresì, che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d'anno. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.

Si ricorda che in base all'art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall'art.6 del decreto legislativo 2/09/1997 n. 314, "le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione". Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell'1% di cui all'art.3 ter della legge n. 438/92.

- ART. 42, COMMA 5, D.LGS N. 151/2001 - INDENNITÀ ECONOMICA PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI PER L'ASSISTENZA AI FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE.

Si ricorda che - a decorrere dal 1/05/2011 - l'autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell'indennità economica rientra nelle competenze dell'INPS, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l'INPGI (vedi la Circolare INPGI n. 4 del 7/04/2011 ed il Messaggio INPS n. 12440 dell'8/06/2011). L'INPGI – a richiesta del giornalista - provvede solo ed esclusivamente all'accredito della contribuzione figurativa.

Si riportano, in ogni caso, le misure previste per l'anno 2012, sulla base delle quali saranno accreditate le contribuzioni figurative (determinate tenendo conto dell'aliquota contributiva IVS dell'INPGI, pari al 29,97% della retribuzione imponibile):

Valori massimi dell'indennità economica

(Importi in EURO, calcolati secondo l'aliquota IVS INPGI)

| ANNO | Importo Complessivo Annuo | Importo massimo annuo della retribuzione figurativa | Importo massimo giornaliero della retribuzione figurativa (su 365 gg) |
|------|---------------------------|---|---|
| 2011 | 44.276,33 | 34.331,00 | 94,06 |
| 2012 | 45.471,79 | 34.986,00 | 95,85 |

- DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2012, DELL'ENTITA DEL DEBITO CONTRIBUTIVO RATEIZZABILE SENZA GARANZIA FIDEJUSSORIA.

Si fa seguito alla circolare INPGI n. 5 del 1° ottobre 2008 in materia di versamento rateale del debito contributivo, per comunicare che - per l'anno 2012 - si prescinde dalla garanzia fidejussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 43.374,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a 12 mesi.

**B) GESTIONE SEPARATA (LAVORO AUTONOMO SVOLTO SOTTO FORMA DI CO.CO.CO.)
- MASSIMALE IMPONIBILE E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2012**

- GESTIONE SEPARATA EX DLGS 103/96 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2012.

L'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l'anno 2012 sono così stabilite:

| Decorrenza dal | IVS | Prestazioni temporanee | TOTALE | COMMITTENTE | GIORNALISTA |
|----------------|--------|------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 01/01/2012 | 26,00% | 0,72 % | 26,72 % | 17,81 % | 8,91 % |

L'aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono così stabilite:

| Decorrenza dal | IVS | Prestazioni temporanee | TOTALE | COMMITTENTE | GIORNALISTA |
|----------------|--------|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 01/01/2012 | 17,00% | 0,00 % | 17,00% | 11,33 % | 5,67% |

Per le modalità applicative delle predette aliquote contributive, si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009.

Al momento, l'Istituto non ha recepito nel proprio Ordinamento le disposizioni di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), che hanno aumentato dell'1% l'aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex legge 8/08/1995 n. 335.

Si ricorda che, per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi - ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente. Di conseguenza, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2012, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento all'anno 2011 (aliquota e massimale 2011), avendo l'accortezza di dichiararli nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2011.

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative (con o senza progetto), come meglio individuati nella citata circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009, resta confermata la misura del contributo integrativo del 2 % a carico del committente (D.lgs 103/96), da erogare direttamente al giornalista.

Si fa presente che - a decorrere dal 1/01/2012 - è venuta meno la facoltà di NON iscrizione prevista per i soggetti con più di 65 anni di età (Art. 18, comma 11, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111). Di conseguenza, a decorrere dalla predetta data, il contributo integrativo del 2% di cui sopra dovrà essere erogato anche ai giornalisti ultrasessantacinquenni.

- MASSIMALE IMPONIBILE MINIMO

Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione - determinata con le aliquote di cui sopra - è dovuta nel limite del

massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l'anno 2012, è fissato in **96.149,00 euro**.

Il predetto massimale contributivo è riferito, ovviamente, anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la Gestione Previdenziale separata INPGI.

- REDDITO MINIMO PER L'ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE

L'accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Tale minimale per l'anno 2012 è pari a **14.929,79 euro**. Pertanto, nel caso in cui - alla fine dell'anno - il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all'INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l'adeguamento al predetto importo.

C) SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI SISMA ABRUZZO 2009.

Come già comunicato con circolare n. 9 dell'11/11/2010, si ricorda che l'art. 39, commi 3 bis e 3 quater, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, aveva disciplinato le modalità di recupero della contribuzione oggetto di sospensione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Aquila nell'aprile del 2009. La ripresa dei versamenti dei contributi oggetto di sospensione, nel periodo aprile 2009 – dicembre 2010, avrebbe dovuto avvenire in 120 rate mensili costanti e di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori.

Al riguardo, si comunica che l'art. 2, comma 3, del decreto legge 29/12/2010 n. 225, convertito in legge n. 10/2011, ha disposto che "é sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di ottobre 2011", rinviando la disciplina della ripresa della riscossione delle rate non versate ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2011 (G.U. 17/08/2011, n.190) veniva fissato al 16 dicembre 2011 il termine per il versamento delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3976 dell'8 novembre 2011 (G.U. 11/11/2011, n. 263), è stato disposto un ulteriore differimento della riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 ottobre 2011, nonché la sospensione della riscossione anche delle rate in scadenza tra il 1° novembre 2011 ed il 31 dicembre 2011. Il versamento delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 doveva essere, quindi, effettuato entro il 31 dicembre 2011.

L'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011 n. 183 (G.U. 14/11/2011, n. 265) ha disposto la ripresa della riscossione dei contributi relativi al periodo aprile 2009 – dicembre 2010, oggetto di sospensione ai sensi dell'art. 39 commi 3-bis e 3-quater del Decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, a decorrere dal mese di gennaio 2012.

Il versamento deve essere effettuato "senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, e' ridotto al 40 per cento".

I datori di lavoro interessati alla riduzione del debito contributivo ed al pagamento rateale (fino a 120 rate mensili) dovranno inoltrare apposita comunicazione all'INPGI. Per le modalità di versamento si rimanda alle disposizioni di cui alla citata circolare INPGI n. 9 dell'11/11/2010.

D) AGGIORNAMENTI PROCEDURA DASM.

Ai fini dell'utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell'anno 2012, è necessario procedere all'aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti - versione 5.0.7. - saranno disponibili nella sezione "notizie per le aziende" del sito internet dell'Istituto www.inpgi.it entro la fine del mese di gennaio 2012.

Distinti saluti.

F.to Il Vice Direttore Generale
(Dott.ssa Maria I. Iorio)